

N. R.G. 5285/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Giudice Angelo Mambriani, designato con provvedimento presidenziale del 6.02.2017,

- letto il ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 2476 comma 3 c.c. depositato il 6.02.2017 dall' Avv. Mario Montalbetti (di seguito: Mario Montalbetti), rappresentato e difeso come in atti, e gli allegati documenti;
- letta la "Memoria di costituzione e risposta" depositata in data 22.02.2017 dal dott. Carlo Montalbetti (di seguito: Carlo Montalbetti), rappresentato e difeso come in atti, e gli allegati documenti;
- letta la "Memoria di costituzione e risposta" depositata in data 22.02.2017 da Partecipazioni Nord Est s.r.l. (di seguito: PNE o la Società), rappresentata e difesa come in atti, e gli allegati documenti;
- sentite le parti nell'udienza del 24.02.2017 ove veniva rilevato il conflitto di interessi tra il Dott. Carlo Montalbetti amministratore unico di PNE e la società medesima e nominato l'Avv. Antonio Franchi quale curatore speciale;
- letta la "Memoria di integrazione documentale" versata in atti in data 1.03.2017 dalla parte ricorrente;
- letta la "Memoria di integrazione documentale" versata in atti in data 10.03.2017 dalla parte ricorrente;
- letta la "Memoria nell'interesse di PNE" depositata in data 16.03.2017 da PNE in persona del curatore speciale e gli allegati documenti;
- letta la "Memoria di integrazione documentale" versata in atti in data 29.03.2017 dalla parte ricorrente;
- sentite le parti nell'udienza del 4.04.2017 ed a scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1) Ammissibilità del ricorso.

Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda cautelare di revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata, in quanto proposta *ante causam* e non in pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell'amministratore.

Pagina 1

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 825307af238804420501e29412a1192cb - Firmato Da: PFIMI AVERA ROBERTO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 458771497391d999a6a3c2c03468781b



Invero, l' art. 2476 comma 3 c.c., prevede "[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ...".

La norma ha provocato notevoli questioni interpretative e soluzioni diverse, originate anzitutto dalla constatazione – di natura sistematica - della mancata espressa previsione di un'azione di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore colpevole di gravi irregolarità gestorie, e poi, non meno, dalla lettura del termine "altresì" e, in particolare, se esso vada considerato in stretta connessione con la prima parte della norma, che prevede la legittimazione del socio ad agire in responsabilità contro gli amministratori, tanto da instaurare un vincolo di accessorietà, se non di (impossibile: v. *postea*) strumentalità, oppure se, invece, esso vada inteso come attributivo al socio di un potere aggiuntivo, svincolato dall'azione di merito configurata nella prima parte della norma.

La prima delle due interpretazioni ha inteso risolvere il problema sistematico appunto collegando la domanda cautelare di revoca alla proposizione dell'azione risarcitoria, così limitando la possibilità di adire il mezzo cautelare alla proposizione in corso di causa, escludendo invece la posizione *ante causam* e ritenendo inammissibile un'azione di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore.

Questa interpretazione, pur diffusamente sostenuta ⁽¹⁾, non convince.

Sul piano sistematico essa manifesta la difficoltà di fondo data dal fatto che l'azione di merito prevista nella parte immediatamente precedente della stessa norma è volta al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società per effetto della *mala gestio* degli amministratori e non appunto alla revoca dell'amministratore – cioè alla rimozione dell'amministratore dalla carica che ricopre -, e che la prima suppone danni risarcibili, mentre la seconda soltanto la commissione di "gravi irregolarità gestorie". Ne deriva che, data l' ontologica ed irriducibile diversità di *causae petendi* e *petita* delle due azioni – l'una volta al ristoro di pregiudizi patrimoniali già perfezionatisi e l'altra volta ad evitare che l'amministratore prosegua in futuro nella gestione, quando quella passata sia connotata da gravi irregolarità -, non può istituirsi un nesso di strumentalità di quest'ultima rispetto alla prima: il diritto al risarcimento di danni già realizzati non può essere tutelato a mezzo della rimozione dell'amministratore dalla carica e, viceversa, possono esservi gravi irregolarità giustificanti la revoca, ma non immediatamente produttive di danno. Basti pensare alla omessa o scorretta tenuta delle scritture contabili, alla mancata elaborazione e presentazione all'assemblea dei progetti di bilancio, alla mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, alla mancata convocazione di assemblea ex art. 2482 ter c.c., ecc.

¹⁾ Trib. S.M. Capua Vetere, 15.11.2004, Soc. 2005, 479; Trib. S.M. Capua Vetere, 20.7.2004, in Soc., 2004, 1545; Trib. Vercelli 28.9.2005, in Soc., 2006, 885; Trib. Brescia, 8.3.2005, in Soc. 2005, 1254



Ciò è viepiù dimostrato dalla circostanza che il diritto al risarcimento vede previsto uno strumento cautelare tipico - il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. - mentre pare logicamente refrattario ad essere protetto in via anticipatoria con la revoca dell'amministratore, come detto inidonea - in quanto solo volta ad impedire la prosecuzione della gestione da parte della stessa persona fisica - di svolgere idonea funzione cautelare rispetto a danni già compiutamente verificatisi.

Dunque, anche affermando che il ricorso per revoca dell'amministratore possa essere proposto solo nel corso di una causa risarcitoria, mancherebbe comunque il necessario nesso di strumentalità tra la domanda cautelare ed una corrispondente (nel caso inesistente) domanda di merito.

Una costruzione siffatta comporterebbe inoltre che, potendo la revoca essere pronunciata solo quando i danni - quelli di cui è contemporaneamente chiesto il risarcimento - si fossero già realizzati (e vi fosse il timore del loro aggravamento: *periculum in mora*), non potrebbe invece essere adottata quando il patrimonio sociale fosse sottoposto, per effetto di gravi irregolarità, al concreto rischio di pregiudizio imminente, ma non ancora verificatosi.

Con il che pregnanti esigenze di tutela cautelare di natura preventiva (v. supra) rimarrebbero del tutto frustrate. Del resto ipotizzare, in tal caso, l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., sarebbe contraddittorio rispetto all'interpretazione restrittiva seguita, potendosi obiettare che, in presenza di cautela tipica, lo strumento atipico non può essere utilizzato per surrettiziamente manipolare in chiave ampliativa quello legalmente previsto.

In conclusione, concepita la domanda cautelare di revoca dell'amministratore come limitata alla proposizione in corso di causa e presunto un nesso di strumentalità in realtà inesistente con la domanda risarcitoria, si incorrerebbe nella contraddizione per un verso di ammettere uno strumento cautelare inidoneo a tutelare la società proprio con riguardo all'azione di merito rispetto alla quale lo si vorrebbe strumentale e, per altro verso, di sterilizzarne le capacità di tutela proprio rispetto ai danni potenziali, ovvero gli unici rispetto ai quali esso è effettivamente capace di spiegare tutela cautelare.

Nella prospettiva interpretativa qui criticata, inoltre, viene meno il requisito, tipico dei provvedimenti cautelari, della "provvisorietà", mancando appunto comunque una corrispondente azione di merito all'esito della quale la questione della revoca possa essere decisa definitivamente.

Proprio in considerazione delle aporie processuali, dei vuoti di tutela e delle difficoltà applicative che crea un'interpretazione siffatta, deve essere preferita l'altra tesi, fondata sull'interpretazione del termine "altresi" come attributivo di un autonomo potere cautelare ⁽²⁾.

²⁾ Trib. Lucca, 13.9.2007, in Giur. Comm., 2009, II, 206, nonché la costante giurisprudenza di questo Tribunale, tra cui, ad esempio: Trib. Milano, ord. 24.03.2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, Trib. Milano, ord. 22.04.2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it



Essa consente, sul piano della tutela, di disporre, anche *ante causam*, di uno strumento cautelare utile a prevenire danni potenziali al patrimonio ed all'organizzazione sociale derivanti da gravi irregolarità gestorie.

Sul piano sistematico non pare invincibile l'obiezione data, anche in questo caso, dal non essere espressamente prevista l'azione di merito corrispondente, talchè, anche secondo questa lettura, risulterebbe comunque carente il vincolo di strumentalità che deve connotare la tutela cautelare ed anzi non consentita un'interpretazione estensiva, che finirebbe per violare il principio di tassatività delle azioni costitutive (art. 2908 c.c.).

Tale obiezione fondamentale è stata invero condivisibilmente superata affermando che, se è stato il legislatore a concedere tutela cautelare in forma di revoca dell'amministratore della s.r.l., e se è insito nel sistema il principio di strumentalità della tutela cautelate, al legislatore stesso deve allora ricondursi anche la previsione, implicita ma inequivocabile, della corrispondente domanda di merito, avente ad oggetto appunto la revoca dell'amministratore⁽³⁾. Questa domanda di merito deve dunque essere ritenuta prevista dal sistema – siccome ricavabile dal disposto dell'art. 2476 comma 3 c.c. - e perciò ammissibile.

In conclusione, la domanda cautelare in esame va ricondotta nel novero delle misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, misure alle quali non si applica il primo comma dell'art. 669 novies c.p.c. e che sono destinate a mantenere la loro efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso (ex art. 669 octies, sesto e ottavo comma, c.p.c.).

II) *Fumus boni iuris.*

Parte ricorrente ha chiesto la revoca in sede cautelare dell'amministratore unico di PNE, Carlo Montalbetti.

L'art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, che questi si sia reso responsabile di "gravi irregolarità nella gestione" (*fumus boni iuris*) e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l'interesse sociale (*periculum in mora*). Le gravi irregolarità, come detto, possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Sebbene la norma parli di irregolarità "di gestione" non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell'inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno

³⁾ Trib. Roma, 31.3.2004, R. Not., 2004, II, 768; Corte Cost., sent. n. 481 del 2005.



capo all'amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali ⁽⁴⁾, cui va pure ricondotta la cura del patrimonio sociale, ma anche quelli relativi al funzionamento dell'organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.

Ciò posto, occorre esaminare gli addebiti mossi dal ricorrente all'amministratore Carlo Montalbetti onde valutarne singolarmente la fondatezza ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare *ante causam*, sia con riguardo al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

A. Con riferimento alle prospettate gravi irregolarità gestionali relativamente alla cura degli immobili ubicati nello stabile di Viale Abruzzi 37, parte ricorrente ha censurato, in particolare, il crollo di "alcuni significativi pezzi di facciata" verificatosi in data 7.11.2016 e, più genericamente, lo "stato di degrado (...) riconducibile (...) alla totale inerzia manutentiva da parte degli organi amministrativi della proprietà" nonchè lo stato di particolare criticità di alcuni balconi, come risultava dalla relazione dell'Arch. Rota del 28.11.2016 versata in atti con l'allegato n. 4 al ricorso.

Orbene, pur prescindendosi da una puntuale analisi della ripartizione degli obblighi manutentivi tra i proprietari degli appartamenti e l'amministratore del complesso condominiale, la dedotta situazione di asserito degrado e pericolo per i terzi in tesi riscontrabile nello stabile di viale Abruzzi 37, non appare comunque suscettibile di integrare il *fumus* di irregolarità gestionali gravi imputabili all'amministratore della Società Carlo Montalbetti, per l'assorbente rilievo che gli appartamenti ivi collocati risultavano in parte di proprietà della società controllata Elle.ci di Montalbetti Alessandra e c. sas e in parte di una società terza.

Solo in data 21.12.2016 è intervenuta la fusione per incorporazione della società immobiliare nella società PNE di talchè per un verso a Carlo Montalbetti non possono essere imputati (almeno per i titoli qui azionati dal ricorrente) inadempimenti ad obblighi che non facevano capo a lui ma all'amministratore della società controllata e, per altro verso, solo da quella data in poi appare possibile

⁴⁾ Ci si riferisce agli atti materiali (es.: organizzazione dell'azienda, sua collocazione nello spazio, elaborazione di programmi economici, business plan, budget, ecc.) od agli atti giuridici il cui compimento è necessario al raggiungimento dello scopo sociale (es.: contratti necessari per fornire all'impresa i necessari fattori di produzione; contratti necessari per svolgere in sicurezza l'attività di impresa; contratti relativi alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti; assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, amministrativi, ecc.).



ipotizzare una sua responsabilità, quale amministratore unico di PNE, in ordine alla gestione del patrimonio sociale in cui risultano confluiti i cespiti immobiliari siti nello stabile di Viale Abruzzi 37.

Ciò detto, occorre precisare che a seguito del crollo del 7.11.2016 sono state seguite, da parte di chi di dovere, operazioni di controllo e messa in sicurezza dei balconi segnati da maggiori criticità strutturali, le quali hanno preso prontamente avvio in data 9.11.2016 e sono poi proseguite in data 10.11.2016 e 15.11.2016.

Tali interventi hanno peraltro evidenziato la necessità di procedere con un urgente intervento manutentivo ad ampio spettro incidente sull'intero immobile.

Con riferimento a tale adempimento non sussiste *funus* circa la dedotta inerzia dell'organo amministrativo della Società PNE.

Infatti, dalla lettura del terzo punto posto all'ordine del giorno in occasione dell'assemblea ordinaria della Società PNE, tenutasi in data 23.01.2017, risulta che l'amministratore unico Carlo Montalbetti ha provveduto non solo a prendere in esame la situazione dello stabile, ma anche a far redigere un capitolato relativo ai lavori di manutenzione della facciata dal consulente della società arch. Rota. Dal verbale assembleare risulta pure che tale documento è stato consegnato all'odierno ricorrente. Inoltre, come risulta dalla più recente relazione dell'arch. Rota versata in atti dalla parte ricorrente (datata 20.03.2017), il distacco registratosi in data 13.03.2017 di ulteriori parti cementizie e di intonaco ha interessato un sotto gronda in adiacenza a un balcone "(...) ricompreso tra le parti di facciata oggetto dei futuri interventi di manutenzione straordinaria" di cui al richiamato capitolato.

Alla stregua delle considerazioni appena svolte, consegue che non risulta sussistere una situazione di inerzia dell'organo gestorio tale da minacciare gli interessi sociali, sia con riguardo alla asserita svalutazione del compendio immobiliare, sia con riferimento all'incremento di potenziali rischi legali integrati, per esempio, dalla responsabilità risarcitoria ex art. 2053 c.c. in caso di danni a persone o a cose da rovina di edificio.

- B. Con riferimento invece alla dedotta situazione di pericolo e di generale degrado relativa al contiguo stabile di via Farneti 11, edificio di proprietà esclusiva della immobiliare Elle.ci. sas, poi fusa per incorporazione nella società PNE, occorre rilevare che, anche in questo caso, Carlo Montalbetti – quale amministratore della



incorporante PNE – è divenuto responsabile della manutenzione e cura dello stabile entrato nel patrimonio sociale solo dal 21 dicembre 2016.

Inoltre lo stabile è stato oggetto prima di un contratto preliminare di compravendita immobiliare in data 16 novembre 2016 in cui l'immobile è stato promesso “*nello stato di fatto, diritto, consistenza e manutenzione in cui si trova, ben noto alla parte promittente acquirente che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettarlo*” e poi di contratto definitivo stipulato in data 30.03.2017 tra PNE e Impresa Fama Costruzioni Generali s.r.l.

Tale rilievo risulta assorbente di ogni considerazione ulteriore in ordine sia al segnalato profilo relativo alla titolarità passiva degli obblighi gestionali e manutentivi, sia con riferimento alla valutazione dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, posto che i menzionati obblighi relativi all'immobile in oggetto sono ora da imputarsi all'acquirente e che, nelle more tra fusione per incorporazione della società proprietaria dell'immobile e stipula del contratto definitivo di vendita, sarebbe stato del tutto insensato rispetto agli obblighi contrattuali formalizzati impegnare la società venditrice in lavori di manutenzione.

C. La doglianza di parte ricorrente relativa alla compravendita dell'immobile di via Farneti 11 a un prezzo asseritamente sottostimato rispetto al valore di mercato, risulta parimenti del tutto infondata poiché, come si evince dalla relativa prospettazione, essa è espressa ricollegando l'incongruità del prezzo pattuito per la vendita non già all'immobile nello stato di fatto attuale, ma all'immobile stesso all'esito di una operazione di radicale ristrutturazione, risolvendosi quindi l'addebito in una contestazione del merito di scelte gestorie. Nel caso, peraltro, a prescindere dalla applicabilità della c.d. business judgment rule, risulta, ben più radicalmente, l'indisponibilità dei soci a finanziare l'operazione di ristrutturazione, talché essa si è rivelata, nei fatti, non praticabile. Tale indisponibilità dei soci all'investimento non è stata contestata da parte ricorrente.

D. Le censure mosse relativamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 della società PNE, nonché alle vicende che hanno interessato una posta di cassa pari a Euro 8.889,44, non sono assistite né dal *fumus boni iuris*, con la conseguenza che la domanda cautelare di revoca non può trovare accoglimento nemmeno in forza di tali ulteriori argomentazioni.



In particolare, il bilancio relativo all'anno 2015 è stato approvato nel corso dell'assemblea del 14.06.2016 con voto contrario dell'odierno ricorrente che aveva, in sede assembleare, sollevato rilievi critici relativamente alla formazione di alcune poste contabili, a mezzo dei propri consulenti. Tale delibera di approvazione del bilancio veniva successivamente revocata nel corso dell'assemblea tenutasi in data 19.07.2016 proprio in accoglimento dei rilievi mossi dall'odierno ricorrente e veniva quindi posta in votazione una nuova delibera di approvazione del bilancio con una significativa riduzione dell'utile di esercizio (delibera approvata, ma con reiterato voto contrario del ricorrente). Dedotti errori materiali, per poche centinaia di euro, nel bilancio definitivamente approvato il 19.07.2016, sono del tutto irrilevanti in quanto tali ed ex art. 2423 comma 4 c.c.

Non sussiste dunque la verosimile ricorrenza di un vizio grave afferente alla gestione sociale posto che l'intervenuta correzione del bilancio appare l'effetto - pur tardivo - di una dialettica societaria sostanzialmente fisiologica.

In ogni caso, per quanto concerne gli obblighi organizzativi sussistenti in capo all'amministratore con riferimento al procedimento formazione del bilancio sociale, l'intervenuta proposta, emenda e poi approvazione del bilancio relativo all'anno 2015 esclude *de plano* la sussistenza di un *fumus boni iuris*.

Per quanto invece concerne la doglianza relativa alla voce di cassa, essa non appare adeguatamente supportata da riscontri probatori, limitandosi l'attore ad evidenziare la presenza di siffatta voce nel bilancio al 31.12.2013 e l'azzeramento della stessa voce nel bilancio al 31.12.2014, traendo da tali rilievi una conclusione in forma meramente allusiva attraverso l'ambigua espressione "i fatti si commentano da sè". Tale circostanza appare inverosimile, almeno considerata nella sua singolarità e in difetto di ulteriori elementi circostanziali, sostanzialmente inconferente, specie con riguardo a una voce di bilancio di natura variabile. Inoltre, le difese delle parti convenute, a fronte di espressa contestazione sul punto, hanno illustrato con un sufficiente grado di precisione, considerato la natura sommaria della cognizione di cui alla presente sede, che tale voce di costo era risultata in realtà priva di effettiva consistenza, come riscontrato da Carlo Montalbetti a seguito di controlli successivi all'assunzione della carica, ed era stata dunque eliminata dal bilancio mediante l'iscrizione di una somma corrispondente al valore della stessa quale sopravvenienza passiva.



E. Rimane infine da considerare la censura relativa all'asserita negazione dei diritti di informativa e controllo *ex lege* riconosciuti al socio ricorrente. Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la manifestazione di un potere di controllo individuale, disegnato in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della loro partecipazione - anche, ma non necessariamente, a corredo della loro legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità- e, come tale, esercitabile in via potestativa senza che il socio sia onerato di dimostrare la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione cui intende accedere. Nel caso di specie non sussistono evidenze probatorie tali da far ritenere integrato il *fumus* con riferimento alla violazione dei diritti di controllo spettanti al socio. Da un lato, infatti, il diniego in ordine alle richieste di integrazione e correzione del verbale dell'assemblea tenutasi in data 19.07.2016 non può ricondursi a una violazione del diritto del socio ad ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali nè alla lesione del diritto di consultare i libri e i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476, co. 2 c.c.); dall'altro, le richieste informative formalizzate con la nota del 10.12.2016 inviata alla società risultano sostanzialmente soddisfatte come emerge dal riscontro datato 16.01.2017 inviato ai legali della parte ricorrente.

F. Le altre contestazioni compendiate a pagina 12 del ricorso cautelare appaiono segnate da genericità (ad esempio la contestazione in merito al "lauto compenso" percepito dall'amministratore rispetto all'andamento della società PNE) e/o da difetto di supporto probatorio (ad esempio con riguardo alle nomine di "un folto numero di consulenti" tali da gravare negativamente sul bilancio societario) e non appaiono allo stato della cognizione comunque idonee ad essere sussunte con un sufficiente grado di probabilità tra le gravi irregolarità gestionali di cui all'art. 2476, co. 3 c.c.

In forza delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Il regime delle spese di lite segue il principio di soccombenza (art. 669 septies comma 2 c.p.c.), talché il ricorrente Mario Montalbetti deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti chiamati in giudizio e regolarmente costituiti, spese che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Pagina 9

Firmato Da: M. AMBRIANI ANGELO Emesso Da: AFUBAPEEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 62537af6268b44205the29d12a11662b - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: AFUBAPEEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 458717148739 1d9993a83cd3468781b



Le spese di curatela speciale andranno regolate, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, tra il curatore e la società.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 2476 comma 3 c.c.,

I) RESPINGE il ricorso.

II) CONDANNA il ricorrente MARIO MONTALBETTI alla rifusione delle spese processuali, in favore di CARLO MONTALBETTI, spese che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, nonché in favore di PARTECIPAZIONI NORD EST SRL, spese che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge,

Manda la Cancelleria per gli avvisi alle parti.

Milano, 21 aprile 2017

IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI

